

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 3**

**FATTORI DA UTILIZZARSI PER IL
CALCOLO DEL DMV DISCIPLINATI
DAL PTA E DAL REGOLAMENTO
REGIONALE 8R/2007.**

*Presentato dal Consigliere regionale:
BERTOLA GIORGIO*

*Protocollo CR n. 21272
Pervenuta in data 14/07/2014*



CL.02.18.01/3/2014/X

INTERROGAZIONE N.3

al sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula
Ordinaria a risposta orale in Commissione
Ordinaria a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione


**OGGETTO: Fattori da utilizzarsi per il calcolo del DMV disciplinati dal PTA e dal
Regolamento Regionale 8R/2007**

Premesso che:

- Il PTA e il Regolamento Regionale 8R/2007 dispongono che le concessioni di derivazioni siano autorizzate previa determinazione e prescrizione di un Deflusso Minimo Vitale (DMV);
- per il calcolo di tale deflusso occorre, proceduralmente, valutare il DMV *idrologico*, il DMV *base*, il DMV *ambientale* e la *Modulazione* (T) dei rilasci;
- per quanto concerne il DMV *idrologico* e *base* il PTA e il Regolamento Regionale 8R/2007 indicano, per ogni area e corpo idrico, i fattori e le modalità di calcolo indispensabili ad una loro puntuale determinazione;
- per quanto invece concerne il DMV *ambientale* la Regione Piemonte disattende da ormai troppi anni la definizione dei fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) la modulazione (T);
- la mancata definizione dei parametri di cui all'art. 5 del RR 8R/2007 condiziona, di fatto, anche l'applicazione delle nuove disposizioni alle concessioni di derivazione esistenti.

Valutato che:

- ARPA Piemonte e la stessa Direzione Ambiente della Regione Piemonte ritengono che difficilmente sarà raggiunto l'obiettivo di qualità fissato dalla Direttiva "Acque" per molti tratti dei corsi idrici regionali;



- il mancato raggiungimento degli obiettivi può essere sanzionato dalla U.E determinando un onere aggiunto alla già difficile situazione finanziaria della Regione Piemonte;

Considerato che al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità fluviale concorrono, tra l'altro:

- il ritardo della Regione Piemonte nella definizione dei fattori per il calcolo del DMV *ambientale*
- il protrarsi, in molti casi ingiustificato, delle deroghe di cui all'art. 9 del RR 8/2007 descritte nell'allegato B dello stesso regolamento regionale (non sono completate le azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico o, in caso di completamento, si procrastina alla redazione di un nuovo piano di gestione)
- la mancata identificazione delle aree inidonee

Appreso che:


- Il Comitato Tutela Fiumi di Biella ha richiesto l'applicazione dei fattori morfologici M indicati nella scheda monografica dell'area AI-16 Alto Sesia, appellandosi, correttamente, all'articolo 5 comma 5 delle Norme di Piano del PTA ove viene specificato che Se sussistono contrasti tra le indicazioni cartografiche e le descrizioni normative, sono prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti specifici ai quali esse fanno esplicito riferimento (allegato);
- la precedente Giunta Regionale, in extremis, con la Deliberazione 21 maggio 2014 n. 66-7657 ha ritenuto invece di modificare le norme di area AI-16 Alto Sesia (e dell'area AI-03 Pellice) ritenendo tali schede gravate da *evidenti e meri errori materiali*;

Valutato ancora che:

- Il PTA è uno strumento dinamico [...] finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche e superficiali (art. 8, punto 1);
- alla Giunta Regionale sono attribuiti i compiti di aggiornamento ed implementazione delle norme di cui al titolo IV e delle disposizioni di attuazione ma al solo variare delle condizioni di riferimento (art. 8 Punto 2);

Ovvero che:

- La Giunta Regionale non è espressamente titolata alla interpretazione di contrasti nelle disposizioni normative del PTA;



- le modifiche e gli aggiornamenti che la Giunta Regionale può introdurre devono essere giustificati dal variare delle condizioni di riferimento e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela della risorsa.

Constatato che l'amministrazione regionale si è dimostrata:

- particolarmente celere ad aggiornare (impropriamente) i fattori per il calcolo del DMV *base* solo laddove era necessario salvaguardare gli interessi dei titolari dei titoli di concessione e non a fronte del variare delle condizioni di riferimento;
- particolarmente inadempiente a definire i fattori per il calcolo del DMV *ambientale* o le aree inidonee alle derivazioni idroelettriche, ovvero ignorando l'urgenza ambientale e la certezza di non raggiungimento degli obiettivi di qualità fluviale in molti tratti dei corpi idrici della regione.

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere,

- Quando e come sarà data attuazione al PTA con la pubblicazione dei fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e la modulazione (T);
- Quando e con quali criteri saranno individuate le aree inidonee per la produzione idroelettrica in ossequio ai principi ed alle linee guida della Convenzione delle Alpi - Protocollo Energia - ed alle disposizioni ministeriali sulle fonti rinnovabili;
- Quando e in quali contesti saranno ridotte le deroghe al DMV descritte nell'allegato B del regolamento 8R/2007